

Deliberazione n. 96/2025/PRSE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 15 maggio 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le proprie deliberazioni n. 89 del 30 marzo 2023 e n. 20 del 4 aprile 2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2023 e 2024, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le ordinanze n. 33/2023 e n. 27/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR dell'8 luglio 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021 e n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Dicomano (FI)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei chiarimenti che l'ente ha prodotto, con nota del 6 maggio 2025 (prot. Sez. n. 2247/2025) in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed espone nella nota di osservazioni del Magistrato istruttore, inviata in data 16 aprile 2024 con prot. n. 1807;

VISTA l'ordinanza n. 13/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo ref. dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Dicomano (FI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione - inviata tramite l'applicativo LimeFit - nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria - tramite il sistema applicativo Con.Te. - nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 4041 del 9 luglio 2024).

Il Comune, con la nota acquisita dalla Sezione con prot. n. 4460 del 5 agosto 2024, forniva le precisazioni richieste.

L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica.

Gli esiti istruttori hanno evidenziato profili di irregolarità, afferenti alla determinazione delle componenti del risultato di amministrazione 2020 e 2021 (quota vincolata e destinata a investimenti), rappresentati all'ente con la citata nota di osservazioni del M.I. inviata all'ente (prot. n. 1807/2025).

2. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *"1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di*

bilancio” e a trasmettere i provvedimenti adottati alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

3. La Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014, segnalando non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l’equilibrio di bilancio ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell’ente e richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’ultimo esercizio oggetto di verifica.

4. Tanto precisato, l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Dicomano (FI), condotto sulla base dei citati parametri di controllo, ha evidenziato le irregolarità di seguito indicate con riguardo a ciascun esercizio finanziario.

4.1 Rendiconto 2020

La gestione complessiva dell’esercizio 2020 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 2.356.830,37 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l’ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.561.886,77 euro, a fondo contenzioso per 33.130,16 euro, a fondo per indennità di fine mandato per 2.468,08 euro, a fondo per perdite delle società partecipate per 4.025,00 euro e a fondo per rischi e spese future per 459.314,65 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 188.151,84 euro) e destinata ad investimenti (per 14.516,25 euro), accertando una parte disponibile pari a 93.337,62 euro.

Nella ricostruzione effettuata sulla base degli elementi rappresentati in istruttoria, ove il saldo finanziario complessivo dell’esercizio 2020 è stato confermato in 2.356.830,37 euro, la composizione interna del risultato di amministrazione e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l’ente ha sottostimato le poste accantonate e vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

4.1.1 Quantificazione della componente accantonata

In relazione alla quota accantonata nel risultato di amministrazione è emerso che l’Ente ha costituito un fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) di importo inferiore a quello “minimo”, calcolato secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

In particolare, a seguito dell’istruttoria condotta sull’applicazione degli istituti previsti dal D.Lgs. 118/2011, è emerso che l’ente ha provveduto all’individuazione dell’importo “minimo” in 1.727.613,25 euro e al contempo ha inserito quale quota accantonata nel risultato di amministrazione l’importo di 1.561.886,77 euro.

Nell'ambito dell'attività istruttoria sono stati chiesti chiarimenti, all'ente, sulle motivazioni relative al minor accantonamento disposto nell'ambito del risultato di amministrazione 2020.

L'ente ha rappresentato, a tal proposito, che *“dal totale dei residui attivi da riportare ha decurtato nei capitoli, dove possibile, le somme relative alle agevolazioni finanziate da Bilancio, alle somme provenienti da Enti per le quali non è necessario l'accantonamento, ed agli importi per i quali è stato valutato certo l'incasso; di conseguenza ha applicato la percentuale di accantonamento minimo derivante dal metodo A, ed individuato così la somma da destinare la somma al fondo”*. In tale sede, tuttavia, l'ente non ha fornito elementi informativi, volti a dimostrare i presupposti giustificativi della decurtazioni effettuate (es. indicazione delle tipologie di entrata interessate dalla decurtazione, l'importo di queste, la motivazione per cui la stessa è stata disposta dall'ente ecc); né tali elementi sono stati forniti in sede di contraddittorio cartolare, ove l'ente si è limitato a ribadire di aver decurtato dai residui attivi al 31/12/2020 le *“somme relative ad agevolazioni finanziate da bilancio e somme che provengono da altri enti, per le quali non è necessario l'accantonamento”* .

Il Collegio ritiene che, da quanto rappresentato dall'ente non emergono elementi tali da consentire una valutazione piena delle ragioni in base alle quali sono stati ridotti gli importi mantenuti a residuo, sui quali l'ente ha ritenuto di applicare il complementare a 100 della percentuale media di realizzo delle singole tipologie di entrata e, pertanto, alla luce di quanto complessivamente emerso, conferma il rilievo formulato con la nota di osservazione del M.I., secondo il quale l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, inserito nell'ambito della componente accantonata del risultato di amministrazione 2020, risulta inferiore rispetto all'importo “minimo” da ritenersi congruo, secondo i nuovi principi contabili e deve essere rideterminato in 1.727.613,25 euro.

La quota **accantonata complessiva**, conseguentemente, deve essere rideterminata tenendo conto del maggior accantonamento necessario per FCDE, in complessivi 2.226.551,14 euro, con un incremento di 165.726,48 euro, rispetto a quanto accertato dall'ente (2.060.824,66 euro).

4.1.2 Quantificazione della componente vincolata

Con riferimento alla componente vincolata, è stata rilevata la determinazione non corretta della **quota vincolata per legge e principi contabili**.

In ordine a tale specifica componente del risultato di amministrazione, sulla base degli elementi prodotti dall'ente nel corso dell'attività istruttoria, risulta che la sommatoria della quota vincolata accertata con il rendiconto 2019, non impiegata nel corso della gestione 2020 (pari 48.193,80 euro), di quella derivante dalla gestione di competenza (pari a 139.958,04 euro) e del saldo derivante dalla gestione residui (pari a 0,00 euro) conduce alla quantificazione di una componente vincolata per legge, al termine della gestione 2020, di importo pari a 188.151,84 euro, anziché 142.699,11 euro, come quantificata dall'ente, con un differenziale di 45.452,73 di cui bisogna tener conto ai fini della corretta quantificazione del R.A. 2020

In sede di contraddittorio cartolare l'ente ha trasmesso un elenco dei vincoli presenti nelle componenti vincolate per legge e principi contabili e per trasferimenti del risultato di amministrazione 2020.

Tale elenco, peraltro reperibile attraverso le informazioni indicate nell'allegato A/2, non fornisce elementi ulteriori rispetto a quanto emerso dall'istruttoria. Il Collegio, pertanto, conferma le conclusioni del M.I. che ha prospettato una quantificazione del vincolo pari a 188.151,84 euro, come sopra indicato.

La componente **vincolata complessiva**, conseguentemente, viene rideterminata - tenendo conto anche della componente vincolata per trasferimenti, pari a 45.452,73 euro - in 233.604,57 euro, con un incremento nei termini appena prospettati rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 188.151,84 euro).

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 1

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2020		
	Accertato dall'Ente delib. CC 26/2021	Rideterminato dal M.I.	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	2.356.830,37	2.356.830,37	-
PARTE ACCANTONATA	2.060.824,66	2.226.551,14	165.726,48
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	1.561.886,77	1.727.613,25	165.726,48
Altri accantonamenti:	39.623,24	39.623,24	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	33.130,16	33.130,16	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	2.468,08	2.468,08	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	4.025,00	4.025,00	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	459.314,65	459.314,65	-
fondo rinnovi contrattuali	83.965,99	83.965,99	-
fondo per sanzioni CDS	50.165,38	50.165,38	-
fondo a seguito rinegoziazione mutui a seguito delibera C.C. 2014	276.324,76	276.324,76	-
fondo strumentazioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 - quota del 20%	4.341,72	4.341,72	-
fondo rischi	44.516,80	44.516,80	-
PARTE VINCOLATA	188.151,84	233.604,57	45.452,73
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	142.699,11	188.151,84	45.452,73
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	88.459,51	88.459,51	-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili	54.239,60	99.692,33	45.452,73
Vincoli derivanti da trasferimenti	45.452,73	45.452,73	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	25.452,73	25.452,73	-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da trasferimenti	20.000,00	20.000,00	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	14.516,25	14.516,25	-
PARTE DISPONIBILE	93.337,62	- 117.841,59	- 211.179,21

Complessivamente, dunque, la componente libera del risultato di amministrazione deve essere ridefinita con un saldo negativo di 117.841,59 euro e un peggioramento di 211.179,21 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (93.337,62 euro).

4.2 Rendiconto 2021

La gestione complessiva dell'esercizio 2021 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 2.531.742,59 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.486.607,31 euro, a fondo contenzioso per 33.130,16 euro, a fondo per indennità di fine mandato per 3.923,82 euro, a fondo per perdite delle società partecipate per 4.025,00 euro e a fondo per rischi e spese future per 556.546,39 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 70.654,86 euro) e destinata ad investimenti (per 15.005,42 euro), accertando una parte disponibile pari a 361.849,63 euro.

Nella ricostruzione emersa dagli elementi rappresentati in istruttoria, ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2021 è stato confermato nella misura accertata dall'ente (pari a 2.531.742,59 euro), la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile sono apparse non correttamente determinate, per effetto dell'erronea quantificazione delle poste accantonata, vincolate e di quelle destinate a investimenti, confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2020, è emersa una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2020 che incide anche sulla determinazione del risultato 2021.

L'istruttoria ha evidenziato infatti un disavanzo effettivo, relativo all'esercizio 2020, pari a 117.841,59 euro, con un peggioramento di 211.179,21 euro, rispetto alla quantificazione dell'ente, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2021.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2021 sono emerse, inoltre, ulteriori irregolarità che hanno condotto alla rilevazione della sottostima delle componenti interne del risultato di amministrazione.

4.2.1 Quantificazione della componente accantonata

In ordine alla determinazione della componente accantonata, analogamente a quanto rilevato al termine dell'esercizio 2020, è emersa la non corretta determinazione dell'accantonamento relativo al fondo crediti dubbia esigibilità.

È emerso, nello specifico, che l'ente, come per l'esercizio 2020, in relazione alla quantificazione del FCDE, ha provveduto all'individuazione dell'importo "minimo" in 1.654.233,86 euro e, al contempo, ha inserito quale quota accantonata nel risultato di amministrazione un importo inferiore (1.486.607,31 euro).

Nell'ambito dell'attività istruttoria sono stati chiesti chiarimenti, all'ente, sulle motivazioni relative al minor accantonamento disposto nell'ambito del risultato di

amministrazione 2021. L'ente ha fornito, a tal proposito, una risposta analoga a quella volta a giustificare il minor accantonamento al FCDE dell'esercizio precedente (v. par. 1.1), rappresentando che *“dal totale dei residui attivi da riportare ha decurtato nei capitoli, dove possibile, le somme relative alle agevolazioni finanziate da Bilancio, alle somme introitate da Enti per le quali non è necessario l'accantonamento, ed agli importi per i quali è stato valutato certo l'incasso; di conseguenza ha applicato la percentuale di accantonamento minimo derivante dal metodo A, ed individuato così la somma da destinare la somma al fondo.”* La stessa motivazione è stata adottata in sede di contraddittorio cartolare, a seguito dei rilievi formulati dal M.I.

Il Collegio ribadisce, pertanto, la valutazione già espressa in merito al calcolo del FCDE dell'esercizio precedente (v. par. 1.1) e conferma quanto rappresentato con la nota di osservazione del M.I., secondo cui l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità inserito nell'ambito della componente accantonata del risultato di amministrazione 2021 risulta inferiore rispetto all'importo *“minimo”* che per i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo e deve essere rideterminata in 1.654.233,86 euro.

Conseguentemente la quota **accantonata complessiva**, ad avviso del Collegio, deve essere rideterminata, tenuto conto del maggior accantonamento necessario per FCDE, in complessivi 2.251.859,23 euro con incremento, rispetto a quanto accertato dall'ente (2.084.232,68 euro) di 167.626,55euro.

4.2.2 Quantificazione della componente vincolata

Con riferimento alla componente vincolata, è stata rilevata, al termine dell'istruttoria, la non corretta determinazione delle quote vincolata per legge e principi contabili e di quella relativa ai trasferimenti.

4.2.2.1 Quantificazione della componente vincolata per legge e principi contabili

In ordine alla componente vincolata, è emersa una problematica relativa all'impiego delle **risorse trasferite dallo Stato per far fronte agli effetti dell'emergenza pandemica**. In particolare, è stata riscontrata la non corretta determinazione e rappresentazione dell'avanzo derivante dal mancato impiego delle risorse trasferite, ai sensi dell'art. 106 d.l. n.34/2020, nell'ambito del fondo per le funzioni fondamentali (c.d Fondone o FFF). Da quanto attestato dall'ente, nell'ambito della certificazione ministeriale relativa all'annualità 2021, sono emersi i seguenti dati di sintesi:

Tabella n. 5

Modello Certificazione Covid-19	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	30.868,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	86.345,00
Saldo complessivo	-55.477,00

La presenza di un saldo negativo della certificazione relativa all'esercizio 2021 (55.477,00 euro) indica il fabbisogno finanziario dell'ente, da soddisfare con le risorse del fondo per le funzioni fondamentali, cioè il fabbisogno residuo - dopo l'utilizzo dei ristori specifici di entrata e di spesa trasferiti dallo Stato - tenuto conto anche delle minori spese registrate a causa del covid e riportate, dall'ente, nella certificazione (colonna "d" del modello Covid 19_2021).

Per quantificare l'avanzo generato, a fine 2021, dal parziale utilizzo delle risorse del Fondone - trasferite dallo Stato nel periodo 2020-2021 - occorre considerare l'avanzo del FFF non impiegato entro l'esercizio 2020, pari a 63.114,49 euro e il FFF assegnato all'ente con riferimento all'esercizio 2021, pari a 52.591,00 euro. La sommatoria delle due componenti, tenuto conto del saldo negativo della certificazione 2021 (-55.477,00 euro) ha generato - al termine dell'esercizio 2021- un avanzo da Fondone di importo pari a 60.228,49 euro. L'ente, invece, in sede istruttoria ha dichiarato di aver vincolato, per tale finalità, l'importo di 2.866,42 euro.

Tabella n. 7 *(valori in euro)*

AVANZO DA FONDONE	
Fondo funzioni fondamentali percepito	52.591,00
Saldo complessivo	-55.477,00
Ristori di spesa non utilizzati	
Avanzo 2020	63.114,49
Totale avanzo	60.228,49

L'ente, quindi, ha sottostimato di 57.362,07 euro il vincolo derivante dall'avanzo da Fondone da apporre al termine dell'esercizio 2021. Il vincolo mancante è tutto riconducibile alla gestione 2021, poiché, nell'ambito del risultato di amministrazione 2020, il vincolo relativo al mancato impiego del fondo per funzioni fondamentali risulta correttamente determinato. Di ciò occorre tener conto ai fini della rideterminazione del risultato di amministrazione di quest'ultimo esercizio.

In sede di contraddittorio l'ente ha indicato che la quota del FFF assegnato, con riferimento all'annualità 2021, è pari a 52.591,00 euro e che su tale importo sono stati presi impegni di spesa per complessivi 49.724,59 euro.

L'ente, inoltre, ha indicato che, come rappresentato nel prospetto A/2, nel 2021 si sono registrati:

- applicazioni di avanzo per 63.114,87 euro;
- accertamento di entrate vincolate per 52.591,01 euro;
- impegni finanziati da dette entrate per 99.277,46 euro;
- impegni a fondo pluriennale per 13.562,00;
- vincolato al 31.12.2021 per 2.866,42.

Il Collegio osserva che tali elementi erano già noti in sede istruttoria, tuttavia, da un lato, risultano discordanti rispetto a quanto rappresentato in certificazione e dall'altro, non sono del tutto sovrapponibili con le logiche seguite dalla certificazione stessa, poiché non tengono conto delle minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori. In certificazione, infatti sono state rappresentate "maggiori spese derivanti da COVID-19" per 86.345,00 euro (con un differenziale rispetto agli impegni di 12.932,46 euro) e minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori per 30.868,00 euro.

Nella determinazione della quota di fondo per le funzioni fondamentali non impiegato entro il termine dell'esercizio, occorre tenere conto, invece, degli elementi sopra indicati e della costruzione logica del saldo prevista dalla certificazione ministeriale.

Il Collegio, conseguentemente, conferma il rilievo del M.I. secondo cui la quota di fondo per le funzioni fondamentali che, in base a quanto rappresentato in certificazione, non è stata impiegata per le finalità covid, al termine dell'esercizio, ammonta a 60.228,49 euro e tale quota va considerata in sede di quantificazione dei vincoli.

In relazione a quest'ultima irregolarità l'ente dovrà attivarsi, tenendo anche in considerazione - per gli esercizi successivi - le risultanze della regolazione finale dei Deliberazione rendiconti 2020 e 2021 11 rapporti finanziari tra Stato e enti locali, intervenuta con i decreti del Ministro dell'Interno, adottati di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in data 8 febbraio 2024 e 19 giugno 2024 che, per il Comune di Dicomano, evidenziano l'assenza di un "surplus" e "deficit" finale.

Inoltre, per una compiuta determinazione della quota vincolata per legge e principi contabili, occorre tenere in debita considerazione anche la rideterminazione di detta quota riferita agli esiti del controllo sulle **risultanze di rendiconto dell'annualità 2020**, come indicate al precedente **par. 4.1.2., ove è stata disposto l'incremento di 45.452,73 euro**. Di tale maggior vincolo occorre tenere conto anche nella rideterminazione della quota vincolata al 31.12.2021.

4.2.2.2 Quantificazione della componente vincolata per trasferimenti

In ordine a tale specifica componente del risultato di amministrazione, è emerso che l'ente non ha tenuto conto delle risultanze relative alla gestione residui. Risulta infatti che l'ente abbia proceduto, con l'approvazione del rendiconto di gestione 2021, all'eliminazione di un residuo passivo, pari a 3.647,19 euro, riferito al titolo II della spesa. Tale posta passiva, al momento della sua iscrizione in bilancio, è stata finanziata con un trasferimento la cui cancellazione non risulta inserita nell'ambito del rendiconto di gestione 2021. Infatti, non risultano cancellazioni di poste attive nell'ambito del titolo IV di entrata.

La situazione oggettiva rilevabile dal rendiconto 2021 risulta non coerente con quanto attestato dall'ente in istruttoria che, a tal riguardo, ha specificato che i residui passivi oggetto di cancellazione *"erano finanziati da un contributo per il quale è stato accertato un importo inferiore"*.

In sede di contraddittorio l'ente ha rappresentato che *"durante il rendiconto 2021, l'ufficio preposto ha effettuato un controllo e ha eliminato il residuo passivo di € 3.647,19 in quanto era stato accertato un contributo per un importo inferiore, in modo da riallineare l'importo di spesa con quello di entrata"*.

A riguardo, pur non essendo stati forniti elementi specifici, si può dedurre che l'accertamento di entrata era stato oggetto di revisione, in annualità precedenti e, che prima dell'approvazione del rendiconto 2021, era presente un disallineamento tra le poste di entrata e di uscita correlate tra loro.

Pertanto, la cancellazione alla cancellazione della posta passiva non deve trovare correlazione con un intervento di revisione dei residui effettuato con il rendiconto 2021

ma deve trovare rispondenza con eventuali interventi sui residui attivi condotti in annualità precedenti.

Per le ragioni appena rappresentate, il Collegio ritiene che la quota vincolata per trasferimenti del risultato di amministrazione 2021 non sia stata sottostimata dall'ente e conferma la quantificazione accertata dall'amministrazione nel risultato di amministrazione 2021.

4.2.3 Quantificazione della componente destinata a investimenti

Con riferimento alla determinazione di detta componente del risultato occorre tenere in debita considerazione il fatto che l'ente, ha indicato che una quota di detto avanzo, pari a 59.032,48 euro, è da riferire al mancato impiego di risorse di parte corrente non vincolate e non destinate. In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla tipologia delle entrate non impiegate entro il termine dell'esercizio, in quanto l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento di investimenti ha natura vincolata, ovvero destinata agli investimenti stessi.

L'ente non ha fornito le precisazioni richieste e, successivamente, in sede di contraddittorio si è limitato a riferire, genericamente che la quota di avanzo della gestione capitale, pari a 59.032,48 euro, *“è relativo a spese finanziate da avanzo di amministrazione per le quali l'amministrazione non ha voluto dare vincoli”*.

Il Collegio ritiene che tale affermazione non sia sufficiente a superare il rilievo formulato, dal M.I., con la nota di osservazione e specifica che le ragioni per cui ritiene che tale quota di avanzo non possa essere considerata libera, attengono alla natura delle risorse il cui mancato impiego ha comportato la determinazione di un avanzo. Tali entrate, infatti, sono state contabilizzate, dall'ente, nell'ambito del titolo IV di entrata e, pertanto - in assenza di risorse di parte corrente destinate agli investimenti e non impiegate entro il termine dell'esercizio - devono, stante la loro natura, essere impiegate, inderogabilmente, per la realizzazione di interventi a carattere straordinario.

Conseguentemente, in assenza di ulteriori informazioni di dettaglio circa la natura delle entrate non impiegate, l'ammontare dell'avanzo di gestione della parte investimenti, qualificato dall'ente come derivante da *“risorse non vincolate e non destinate”*, pari a 59.032,48 euro, deve essere considerato nell'ambito definizione della componente destinata a investimenti.

Quest'ultima, pertanto, tenuto conto della quota accertata con il rendiconto 2020 e non impiegata nel corso della gestione 2021 (pari 8.707,27 euro), unitamente alla quota derivante dalla gestione di competenza (pari a 6.298,10 euro), alla quota di avanzo della gestione investimenti per la quale non è stata indicata la fonte di finanziamento (pari a 59.032,48 euro) e in assenza di avanzo derivante dalla gestione residui, deve essere rideterminata, al termine della gestione 2021, in 74.037,85 euro, anziché in 15.005,42 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 59.032,43 euro.

4.2.4 Rideterminazione complessiva delle componenti interne del risultato

Tenuto conto di quanto complessivamente emerso dall'istruttoria, il Collegio procede alla rideterminazione delle componenti vincolate per legge e principi contabili, per trasferimenti, nonché della componente destinata a investimenti.

Nel dettaglio, la quota **vincolata per legge e principi contabili** deve essere rideterminata, tenuto conto dell'avanzo derivante dall'esercizio 2020 e non applicata al bilancio 2021 (pari a 62.691,46 euro), della quota di avanzo derivante dalla gestione di competenza (pari a 53.416,33 euro), del saldo della gestione residui (pari a 0,00 euro) e del maggior vincolo derivante dall'istruttoria sui fondi Covid per l'esercizio 2021 (pari a 57.362,07 euro), in 173.469,86 euro con un incremento rispetto a quanto accertato dall'ente (pari a 70.654,86 euro) di 102.815,00 euro.

Con riferimento, invece, alla quota **vincolata per trasferimenti** il Collegio ritiene che la quantificazione della stessa, per le ragioni sopra espresse, debba essere confermata nei termini originariamente accertati dall'ente in sede di rendiconto della gestione 2021 (pari a 0,00 euro).

Tenuto conto di quanto complessivamente rappresentato, al termine della gestione 2021, la **componente vincolata**, considerando, oltre alla rideterminazione della quota vincolata per legge (pari a 173.469,86 euro) e di quanto emerso in ordine alla componente relativa ai trasferimenti (pari a 0,00 euro), anche l'assenza di ulteriori vincoli disposti dall'ente, viene rideterminata in 173.469,86 euro, con un incremento complessivo di 102.815,00 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 70.654,86 euro).

Con riferimento, in ultimo, alla **quota destinata a investimenti** si rileva che la stessa, tenuto conto della quota accertata con il rendiconto 2020 e non impiegata nel corso della gestione 2021 (pari a 8.707,27 euro), della quota complessiva derivante dalla gestione di competenza (pari a 65.330,58 euro), e dell'assenza di un avanzo derivante dalla gestione residui, deve essere rideterminata, al termine della gestione 2021, in 74.037,85 euro, anziché in 15.005,42 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 59.032,43 euro.

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 1

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		2021		
		Accertato dall'Ente delib. CC 40/2022	Rideterminato dalla Sezione.	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE		2.531.742,59	2.531.742,59	-
PARTE ACCANTONATA		2.084.232,68	2.251.859,23	167.626,55
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021		1.486.607,31	1.654.233,86	167.626,55
Altri accantonamenti:		41.078,98	41.078,98	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità		-	-	-
Accantonamenti per contenzioso		33.130,16	33.130,16	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato		3.923,82	3.923,82	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate		4.025,00	4.025,00	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri		556.546,39	556.546,39	-
Fondo rinnovi contrattuali		122.313,45	122.313,45	-
Fondo per sanzioni CDS		50.165,38	50.165,38	-
Fondo a seguito rinegoziazione mutui a seguito delibera C.C. 2014		314.672,22	314.672,22	-
Fondo strumentazioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 - quota del 20%		7.305,41	7.305,41	-
Fondo rischi		19.016,80	19.016,80	-
Fondo garanzia debiti commerciali		43.073,13	43.073,13	-
PARTE VINCOLATA		70.654,86	173.469,86	102.815,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		70.654,86	173.469,86	102.815,00
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid		2.866,42	60.228,49	57.362,07
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili		67.788,44	113.241,37	45.452,93
Vincoli derivanti da trasferimenti		-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid		-	-	-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da trasferimenti		-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid		-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-	-	-
Altri vincoli		-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid		-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli		-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI		15.005,42	74.037,85	59.032,43
PARTE DISPONIBILE		361.849,63	32.375,65	-329.473,98

In conclusione, considerato quanto emerso in sede istruttoria e ad esito del contraddittorio con l'ente, il risultato di amministrazione - al termine dell'esercizio 2021- deve essere rideterminato, con un saldo della parte disponibile pari a 32.375,65 euro, rispetto a 361.849,63 euro, originariamente definito dall'amministrazione comunale, con un peggioramento di 329.473,98 euro.

L'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 si è concluso, con l'evidenziazione di irregolarità nell'esercizio 2020 e, in particolare, la sottostima dell'avanzo accantonato

e vincolato - quantificato, erroneamente, nella misura, rispettivamente, di 2.060.824,66 euro e di 188.151,84 euro, anziché nella misura di **2.226.551,14 e di 233.604,57 euro** - e, conseguentemente, la quantificazione non corretta della componente libera del risultato di amministrazione che viene rideterminata, in **-117.841,59 euro**, anziché 93.337,62 euro, come originariamente accertato dall'ente, con un differenziale di 211.179,21 euro.

In conseguenza di quanto rilevato per l'annualità 2020 il controllo ha evidenziato la necessità di rideterminare anche per l'esercizio 2021, le componenti accantonata, vincolata e destinata a investimenti, che vengono quantificate, rispettivamente, in **2.251.859,23 euro, 173.469,86 euro e 74.037,85 euro**, anziché 2.084.232,68 euro, 70.654,86 euro e 15.005,42 euro, come accertato dall'ente. La differenza complessiva, pari a **329.473,98 euro**, incide in via diretta sulla quantificazione della componente libera del risultato di amministrazione, che viene rideterminata in **32.375,65 euro**.

Quanto sopra rilevato costituisce irregolarità contabile perché la quota disponibile, è stata determinata considerando l'impiego di risorse che dovevano essere accantonate per la tutela di crediti ritenuti di difficile esazione, ovvero vincolate e destinate, per legge, al finanziamento di investimenti. Tali risorse sono state distolte dalle finalità cui erano originariamente destinate per essere indirizzate al finanziamento di spese di diversa natura.

Le irregolarità rilevate non hanno assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, ma comportano, comunque un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione che l'ente dovrà tenere in considerazione, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive. Fermo restando che i futuri controlli di questa Sezione prenderanno le mosse dalle rideterminazioni effettuate con la presente deliberazione, l'ente - in sede di predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera - dovrà adottare interventi tali da consentire il superamento delle irregolarità rilevate e degli effetti da queste prodotti nei successivi esercizi, tenendo conto di quanto rilevato dalla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- ridetermina le poste contabili dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021 nei termini indicati nella presente deliberazione. L'ente terrà conto di tali rideterminazioni in occasione della predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 21 maggio 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)